

Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u.

- LAVORI STRADALI
- FOGNATURE, ACQUEDOTTI, GASDOTTI
- OPERE DI DIFESA FLUVIALE
- CONGLOMERATI BITUMINOSI
- LAVORI EDILI E DEMOLIZIONI

Sede Legale: Frazione Scapriano snc - 64100 Teramo

Tel. 0861/286216 Fax 0861/286723 e.mail: dieleuteriostrade@gmail.com

P.E.C.: dieleuteriostrade@legalmail.it P. IVA e C.F. 01562720670 Cod. Attività 421100



Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Centro Operativo Regionale

Viale Salaria Antica Est, 27

67100 L'AQUILA

sisma2016@regione.abruzzo.it

Oggetto: GARA D'APPALTO DEL GIORNO 31/07/2017 alle ore 11,00 RELATIVA AI LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FONDAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) RELATIVE AL II° LOTTO FUNZIONALE - COMUNE DI COLLEDARA (TE).

CIG 7149996B58 CUP C87E17000070001 Importo complessivo dell'appalto € 429.808,52

Richiesta di autorizzazione al subappalto.

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs 50/2016, la scrivente Impresa assuntrice dell'appalto dei lavori in epigrafe, con la presente

CHIEDE

a codesta Spettabile Ente il rilascio all'autorizzazione di propria competenza riguardante l'affidamento in subappalto alla Ditta:

- I. **CONGLOBIT S.R.L.** con sede legale in Teramo Frazione Scapriano 11 per l'importo di € 85.000,00 **come sotto specificato;**

PERCENTUALI SUB-APPALTABILI PER CATEGORIE DI LAVORO

Lavori appartenenti alla CAT. OG3 prevalente al netto del ribasso del 33,33%	€	273.449,76
+ oneri per la sicurezza diretti	€	8.830,74
+ oneri per la sicurezza indiretti	€	10.823,64
	€	293.104,14

Si chiede il 30% € 85.000,00 di cui € 3.500,00 per oneri per la sicurezza "CONGLOBIT S.R.L."

**COSTRUZIONI STRADALI
ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L.U.
(Il Rappresentante Legale)**

Costruzioni Stradali
Armando Di Eleuterio S.r.l.u.
Amministratore Unico
(di Eleuterio Geom. Armando)

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DI
OPERE E LAVORI PUBBLICI**
(Art.105 DEL D.Lgs 50/2016)

===== *Art.1 Definizioni*

Tra la Società COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L.U. con sede in Teramo Frazione Scapriano snc C.F. e P.IVA 01562720670 PEC dieleuteriostrade@legalmail.it a mezzo del suo Legale Rappresentante Armando Di Eleuterio nato a Teramo (TE) il 11/04/1969 (Impresa Subappaltante) e la società "CONGLOBIT S.R.L." con sede in Teramo Frazione Scapriano snc, C.F e P.I.V.A. 01573210679 PEC conglobit@legalmail.it a mezzo del suo Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Di Eleuterio nato a Teramo il 28/08/1940 ed ivi residente in Frazione Scapriano (Impresa subappaltatrice), si stipula e si conviene quanto in appresso specificato.

===== *Art.2 Premessa*

Si premette che:

L'impresa subappaltante, stipula in data 28/08/17 con L'Impresa CONGLOBIT SRL Contratto di Subappalto per l'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FONDAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) RELATIVE AL II° LOTTO FUNZIONALE - COMUNE DI COLLEDARA (TE).

CIG 7149996B58

- A) L'impresa subappaltatrice, specializzata nell'esecuzione di opere ricadenti nella categoria OG3 risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- B) L'impresa subappaltatrice, esaminato il progetto e tutti gli altri annessi, dichiara di assumere i lavori come appresso dettagliatamente specificati alle condizioni cui al presente contratto;
- C) L'impresa subappaltatrice ha fornito all'impresa subappaltante tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al presente contratto di subappalto;
- D) L'impresa subappaltante chiede l'autorizzazione per il presente contratto di subappalto, art.105 del D.LGS 50/2016 comunicando altresì all'impresa subappaltatrice non appena intervenuta;
- E) **Sussistono forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, tra l'impresa subappaltante e subappaltatrice;**
- F) L'impresa subappaltante ha indicato all'atto dell'offerta le opere del presente contratto, in quanto destinate all'affidamento in subappalto;
- G) Ai sensi dell'art 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016 L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- H) L'impresa subappaltatrice ai sensi del quanto disposto dall'art.3, comma 9, della legge 136/2010 s.m.i. assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata.

l) Tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto;

===== *Art.3 Oggetto del contratto*

La Committente affida all'Impresa l'esecuzione di **OPERE INERENTI LA CATEGORIA OG3**, nella percentuale pari al 30%.

- La quota indicata nel punto precedente, che si intende subappaltare appartiene alla categoria prevalente ed è stata calcolata elusivamente sull'importo aggiudicato, corrisponde alla stima delle lavorazioni, come da computo metrico estimativo;

Corrispondentemente l'Impresa si impegna e si obbliga ad eseguire tali lavori in conformità alle disposizioni contenute nelle specifiche tecniche del Capitolato d'Appalto.

===== *Art.4 Importo del subappalto*

- **L'importo presunto del presente contratto di subappalto è pari a € 85.000,00 circa, di cui € 81.500,00 per lavori da realizzare, e € 3.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA come dovuta per Legge, da quantificare sulla base dei prezzi unitari indicati nell'art. 3, da assoggettare allo sconto aggiuntivo del 3,00% (tre per cento) al netto degli oneri per la sicurezza.**

===== *Art.5 Consegna dei lavori*

- L'andamento temporale dei lavori da parte del Subappaltatore rispetterà quello di cui al contratto principale.

===== *Art.6 Rapporti esecutivi tra i contraenti*

- L'impresa subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa.

===== *Art.7 Sorveglianza dei lavori*

- L'impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e del Direttore di cantiere.
- Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'art.1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

===== *Art.8 Persone autorizzate dall'impresa subappaltatrice*

- L'impresa subappaltatrice autorizza a riscuotere, ricevere, quietanze le somme dovute in conto e a saldo nella persona del rappresentante Legale Giuseppe Di Eleuterio ciò con esonero di responsabilità dell'Impresa subappaltante e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione e nuova autorizzazione dovrà essere comunicata alla stessa impresa immediatamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.
- L'impresa subappaltatrice nomina, altresì, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Sig. Giuseppe Di Eleuterio che sarà reperibile per tutta la durata dei lavori al seguente indirizzo: Frazione Scapriano snc in Teramo.
- L'impresa subappaltatrice nomina altresì, per iscritto e prima dell'inizio dei lavori, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza.

===== *Art.9 Tempi di esecuzione*

- Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà quello di cui al contratto principale.
- Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal presente contratto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti e semprechè il ritardo sia imputabile all'impresa subappaltatrice, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo negli stati di avanzamento anche prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità così come prevista nel Capitolato speciale d'Appalto salva dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa subappaltante e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'impresa subappaltatrice.

===== *Art.10 Pagamenti*

- Per i predetti lavori a misura, gli stati di avanzamento verranno compilati, sempre a cura dell'impresa, ogni qualvolta raggiungeranno l'importo previsto dal Capitolato al netto delle ritenute e degli acconti versati.
- La contabilizzazione verrà redatta in base alle misurazioni eseguite in contraddittorio ed in applicazione dei prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato, da assoggettare al ribasso contrattuale ed allo sconto aggiuntivo di cui all'art. 3 precedente, nonché alla detrazione del costo dei materiali eventualmente forniti all'Impresa.
- In ogni stato di avanzamento saranno contabilizzate anche le eventuali prestazioni in economia richieste dall'Impresa con ordine scritto ed eseguite nel periodo dello stato di avanzamento.
- **Il pagamento al subappaltatore avverrà, entro 10 (dieci) giorni, dopo la riscossione da parte dell'impresa subappaltante delle fatture emesse per i lavori.**
- Alla formazione del S.A.L. concorreranno i lavori eseguiti dall'impresa e dal subappaltatore.

===== *Art. 11 Verifica dei lavori e pagamento dei saldi*

- Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art.1662 del Codice Civile, l'impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, una volta ultimati, dandone regolare preavviso all'impresa subappaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un breve termine prefissato.
- La mancata comunicazione scritta da parte dell'impresa subappaltante, in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.

===== *Art. 12 Sospensione dei lavori*

- L'impresa subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che gli venissero ordinate dall'impresa subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere.
- Resta impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltatrice ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

===== *Art. 13 Variazione dei lavori*

- L'impresa subappaltatrice si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute nei lavori, salvo autorizzazione scritta dell'impresa subappaltante o disposizioni anche verbali della D.L.
- Se delle modifiche al progetto si renderanno necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, le parti convengono, fin d'ora, di conguagliare proporzionalmente le variazioni e conseguenti modificazioni di prezzo.

===== *Art. 14 Oneri a carico dell'impresa subappaltatrice*

- Fermo restando, in ogni caso, l'organizzazione aziendale necessaria, per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, l'impresa subappaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori.
- L'impresa subappaltatrice dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà, inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori e, in particolare ai materiali necessari per una perfetta esecuzione dell'opera.
- Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.
- L'impresa subappaltatrice assume, infine, espresso impegno:
 - a) Di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi nel medesimo, nonché di assolvere, nei confronti della Cassa Edile di

Mutualità ed Assistenza e dell'Ente Scuola della Provincia di Teramo tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli Statuti e regolamenti dei due Organismi anzidetti;

- b) Di corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella Provincia di Teramo e dalle altre norme da essi richiamate;
- c) Di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- d) Di predisporre e mettere a disposizione dell'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. L'impresa subappaltatrice accetta anche le eventuali derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da parte dell'impresa subappaltante e assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in pendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;
- e) Di far pervenire, qualora intenda avvalersi della facoltà di cui all'art.7, comma 6 della Legge 19 marzo 1990 n.55 come da ultimo modificato dall'art.20 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni della Legge 12 luglio 1991, n.203, all'impresa subappaltante in tempo utile per la trasmissione alla committente, la certificazione rilasciata dalla competente prefettura;
- f) Di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
- g) Di trasmettere all'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'impresa subappaltatrice si obbliga altresì a trasmettere periodicamente all'impresa subappaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- h) A richiesta dell'impresa subappaltante ovvero dal committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, alla Cassa Edile e all'Ente Scuola, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nelle corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di leggi e contrattuali;
- l) Di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- m) Di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'impresa subappaltante i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente principale. L'impresa subappaltatrice si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli Enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali;

Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo all'impresa subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori in oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

===== *Art. 15 Oneri a carico dell'impresa subappaltante*

- Resta a carico dell'impresa subappaltante la messa a disposizione di mezzi d'opera per la rimozione di eventuali materiali depositati dalla stessa nel campo operativo dell'Impresa subappaltatrice.
- L'impresa subappaltante garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l'approntamento del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di averlo posto a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
- La medesima impresa provvederà altresì a trasmettere tale piano all'impresa subappaltatrice ed a curare il necessario coordinamento con quest'ultima, al fine di rendere lo specifico piano compatibile con quello da essa approntato e presentato ai sensi del comma precedente.
- L'impresa subappaltante provvederà a trasmettere alla committente ed al direttore dei lavori copia autentica del presente contratto entro venti giorni dalla data del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.105 D.Lgs 50/2016.
- Fermi gli adempimenti di cui ai punti precedenti, l'impresa subappaltante è responsabile in solido con l'impresa subappaltatrice dell'osservanza da parte di questa delle norme sul trattamento economico e normativo nei riguardi dei dipendenti adibiti alle lavorazioni subappaltate.
- L'impresa subappaltante provvederà a comunicare agli enti previdenziali, incluse la Cassa Edile e l'Ente Scuola, assicurativi ed antinfortunistici la denominazione dell'impresa subappaltatrice.
- L'impresa subappaltante deve trasmettere inoltre alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile e l'Ente Scuola, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza, fatte pervenire dall'impresa subappaltatrice.

===== *Art. 16 Custodia del cantiere*

- Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, l'impresa subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere dell'opera stessa.

===== *Art. 17 Risoluzione del contratto*

- E' in facoltà dell'impresa subappaltante di risolvere il contratto:
 - a) Quando a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa subappaltatrice;
 - b) Quando l'impresa subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
 - c) Quando per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
 - d) Quando l'impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
 - e) Quando l'impresa subappaltatrice non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché alla Cassa Edile e all'Ente Scuola, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'impresa

subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.

- Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa subappaltatrice.
- All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello Stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'impresa subappaltante e a suo insindacabile giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari dell'impresa subappaltatrice nonché le sue attrezzature di cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al momento dello scioglimento del contratto.

=====
Art. 18 Risoluzione del contratto per volontà dell'impresa subappaltante

- Al di fuori dei casi previsti dall'art.17 del presente contratto, è in facoltà dell'impresa subappaltante risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia, eventualmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre ad un decimo dell'importo delle opere non eseguite, escluso ogni compenso.

=====
Art. 19 Danni

- L'impresa subappaltatrice assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna.
- Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

=====
Art. 20 Divieto di subappalto dei lavori

- L'impresa subappaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto, ai sensi dell'art.105, del D.lgs. 50/2016.
- Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà risolto fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivati da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'impresa subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di Legge.

=====
Art. 21 Corresponsabilità dell'impresa subappaltatrice

- L'impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al Committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'impresa subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente principale.

===== *Art.22 Arbitrato*

- Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà decisa da un arbitro unico scelto di comune accordo tra le parti.
- Qualora l'arbitro designato non fosse in condizioni di espletare il suo incarico, dovrà essere nominato un altro arbitro, scelto di comune accordo tra le parti. In difetto e su iniziativa della parte più diligente esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo.
- L'arbitro deciderà secondo equità in via irrituale ed il lodo non sarà impugnabile. La sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.
- L'arbitro si pronuncerà anche sulla soccombenza per le spese ed onorari.

===== *Art.23 Foro competente*

- Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto (art.20 c.p.c.).

===== *Art.24 Norma di rinvio*

- Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui artt.1655 e segg. Del Codice Civile e le altre norme di legge.
- Le parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

===== *Art.25 Autorizzazione al trattamento dei dati*

- Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 da parte dell'amministrazione per gli adempimenti di legge e contrattuali, ivi comprese le comunicazioni di rito agli altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche istituzionalmente competenti per le attività di vigilanza e monitoraggio, mail e comunicazioni varie.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Teramo, 28/08/17

L'IMPRESA SUBAPPALTANTE

Costruzioni Stradali
Armando Di Eleuterio S.n.l.
(L'Amministratore Unico
(Di Eleuterio Geom. Armando)

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

CONGLOBIT S.r.l.
L'Amministratore
Giuseppe Di Eleuterio

Codice Identificativo : 02599281207 (Autorizzazione n.69 del 17/04/2007)

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI (ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Rilasciato alla impresa: CONGLOBIT S.R.L.

C. F.:	01573210679	P. IVA:	01573210679
con sede in:	TERAMO	CAP:	64100 Provincia: TE
Indirizzo:	FRAZIONE SCAPRIANO		
Iscritta alla CCIAA di:	TE	al n.:	01573210679

Rappresentanti legali		Direttori tecnici	
Nome e Cognome	Codice fiscale	Nome e Cognome	Codice fiscale
GIUSEPPE DI ELEUTERIO	DLTGPP40M28L103S	SIG. GIUSEPPE DI ELEUTERIO GEOM. GABRIELE DI DOMENICO	DLTGPP40M28L103S DDMGRL86T22L103N

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria	Classifica	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OG 3	IV	
OG 6	II	
OG 21	II	

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 15/09/2018 rilasciata da MSCERT S.R.L..

Attestazione n.:	1786/69/07	(N.ro prog./ codice SOA)	Sostituisce l'attestazione n.:	(N.ro prog./ codice SOA)
Data rilascio attestazione originaria	12/04/2016	Data scadenza validità triennale	11/04/2019	Data scadenza intermedia (cons. stab.)
Data rilascio attestazione in corso	12/04/2016	Data effettuazione verifica triennale		Data scadenza validità quinquennale
				11/04/2021

Firmatari

Rappresentante Legale	ADRIANI SERAFINA	Direttore Tecnico	VIGGIANI GIUSEPPE
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------

Adriani Serafina



Viggiani Giuseppe

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8560849	Data richiesta	10/08/2017	Scadenza validità	08/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGLOBIT SRL
Codice fiscale	01573210679
Sede legale	CONTRADA SCAPRIANO, 64100 TERAMO (TE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - CUH - arrivo - Prot. 10622/PROT del 28/08/2017 - titolo I - classe 01